

Titolo	Criteria generali di valutazione da parte SINCERT delle attività di verifica dei progetti ai fini delle relative validazioni <i>General criteria for SINCERT assessment of design verification activities for "project validation"</i>
Sigla	RT-10
Revisione	01
Data	2005-07-19

REDAZIONE	APPROVAZIONE DEL COMITATO DI ACCREDITAMENTO	AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE
Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro	Il Segretario del Comitato	Il Presidente SINCERT
Sig. Mauro Cavretti	Ing. Alberto Musa	Ing. Lorenzo Thione

INDICE

1	Scopo	3
2	Finalita' della verifica del progetto	3
3	Modalita' di esecuzione delle verifiche	3
4	Metodi di verifica	8

2005-07-19	01	Revisione per modifiche editoriali
2000-12-19	00	Approvazione del CD

1 Scopo

Il presente documento costituisce un elemento di supporto agli ispettori SINCERT per valutare gli Organismi di Ispezione che svolgono l'attività di verifica dei progetti ai fini della loro validazione.

Lo scopo ultimo è di eseguire verifiche da parte SINCERT che portino ad una omogeneità di comportamenti tra gli Organismi Accreditati, con la conseguenza di dare valore aggiunto e credibilità all'accreditamento stesso.

2 Finalità della verifica del progetto

La verifica del progetto da parte di un Organismo di Controllo accreditato in conformità alla UNI CEI EN 45004 (nel seguito denominato "Odl"), secondo quanto stabilito dall'art. 30 comma 6 della Legge 109/94 e successive modificazioni, deve fornire tutti gli elementi utili e necessari perché il Responsabile del Procedimento possa effettuare la validazione del progetto. La validazione consiste nell'attestare la conformità del progetto al documento preliminare della progettazione e alla normativa vigente, a seguito delle verifiche effettuate e delle eventuali correzioni ed integrazioni.

La verifica del progetto deve essere svolta tenendo presenti le seguenti finalità:

- Fattibilità tecnica dell'opera, intesa come assenza di errori od omissioni che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione;
- Riduzione del rischio di riserve da parte dell'impresa appaltatrice e mantenimento dei costi entro i limiti prefissati;
- Immediata appaltabilità del progetto e ragionevole attendibilità delle tempistiche di realizzazione fissate dalla stazione appaltante;
- Rispetto dei requisiti fissati nel programma di intervento (documento preliminare alla progettazione);
- Rispetto della normativa cogente e contrattuale.

3 Modalità di esecuzione delle verifiche

3.1 Estensione delle verifiche

Di regola le verifiche da parte dell'Odl vengono effettuate sulla totalità dei documenti progettuali; tuttavia, per volontà della stazione appaltante, i controlli possono essere limitati ad aspetti particolari per i quali la stazione appaltante non possiede al proprio interno le competenze necessarie. In questo caso, deve essere riportato nel contratto tra Odl e stazione appaltante in modo chiaro e definito l'oggetto e l'estensione dei controlli commissionati.

3.2 Momenti di verifica

Le verifiche possono essere effettuate:

- durante lo svolgimento di una fase di progettazione;
- al termine di una fase di progettazione;
- al termine della progettazione esecutiva (o definitiva in caso di appalto integrato).

Se l'incarico all'Odl viene affidato contestualmente a quello della progettazione, come sarebbe opportuno, le verifiche dell'Odl non devono concentrarsi solo a valle delle singole fasi di progettazione; il processo di verifica si deve svolgere in massima parte in parallelo a quello di progettazione. Questo per ridurre al massimo i rifacimenti, perdite di tempo e quindi evitare eccessivi allungamenti del processo globale di progettazione. I momenti di verifica vanno pianificati in funzione del piano di sviluppo della progettazione.

3.3 Progetto preliminare

Il progetto preliminare deve essere composto almeno dagli elaborati previsti all'art. 18 del DPR n. 554 del 21.12.99 (nel seguito denominato "Regolamento") e riportati nel seguito:

- Relazione illustrativa (Per i contenuti vedi art. 19 del Regolamento);
- Relazione tecnica (art. 20);
- Studio di prefattibilità ambientale (art. 21);
- Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
- Planimetria e schemi grafici (art. 22);
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Calcolo sommario della spesa (art. 23).

Se il progetto preliminare e' posto a base di gara per un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici deve essere integrato da:

- Capitolato speciale prestazionale (art. 24)
- Piano economico e finanziario di massima (art. 85)
- Relazioni e grafici di tutte le indagini necessarie, quali quelle geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche, etc..

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti. Nella verifica dei singoli documenti devono essere tenuti presenti i seguenti criteri:

a) Relazione illustrativa

Devono essere indicate le ragioni della scelta progettuale in termini localizzativi e funzionali tenendo conto delle analisi del contesto sociale e secondo le modalita' d'uso specificati nel documento preliminare alla progettazione (nel seguito denominato "dpp"); dovrebbero essere presenti analisi di altre soluzioni progettuali che comunque prendano in considerazione i requisiti specificati dalla stazione appaltante. La verifica deve accertare che siano stati tenuti presenti tutti gli aspetti, intesi come vincoli od obiettivi, espressi dalla stazione appaltante nel dpp; la scelta della soluzione progettuale deve essere effettuata con il criterio di soddisfare nel miglior modo possibile i parametri stabiliti.

L'Odl deve anche verificare che siano stati svolti gli accertamenti sulla disponibilita' delle aree o degli immobili. Nel caso di lavori a lotti e' necessario verificare che sia stata presa in esame la fruibilita' di ciascun lotto.

b) Relazione tecnica

La relazione deve contenere anche una indicazione del grado di finitura dell'opera, dei requisiti prestazionali e dei livelli qualitativi in modo tale che i relativi costi di realizzazione, gestione e manutenzione possano essere stimati con sufficiente approssimazione.

c) Studio di prefattibilita' ambientale

La verifica deve accertare che sia stato svolto uno studio dei prevedibili effetti dell'opera sull'ambiente e sul contesto insediativo; devono anche essere state individuate le soluzioni progettuali che possano minimizzare tali effetti. Devono anche essere riportate tutte le informazioni che, per un intervento che ricade sotto la procedura di valutazione d'impatto ambientale, permettano di selezionare gli argomenti da trattare in tale studio.

Nel caso di previsti interventi di ripristino o di riqualificazione ambientale, devono essere previsti, nel piano finanziario, i relativi costi.

d) Indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche e archeologiche

L'estensione di tali indagini e' correlata, oltre che alla tipologia dell'intervento, anche alle modalita' di gestione dell'appalto. Infatti, in caso di appalto concorso o concessione di lavori pubblici devono essere piu' estensive ed approfondite per permettere una maggiore definizione progettuale.

e) Planimetria e schemi grafici

Gli schemi devono essere redatti facendo riferimento alla tipologia dell'intervento e alla sua dimensione; e' essenziale comunque che tali schemi siano chiari e completi, offrendo la necessaria comprensibilita' delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare. Il progetto preliminare deve anche fornire gli indirizzi necessari allo sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo, specificando gli elaborati da sviluppare e le relative scale.

f) Calcolo sommario della spesa

L'Odl deve verificare i criteri con i quali sono state definite le quantita' e i parametri di prezzo utilizzati, in modo che la stima economica dell'intervento risulti ragionevolmente attendibile.

La valutazione dei costi di realizzazione, compresi quelli di gestione e manutenzione, viene effettuata facendo riferimento, laddove presente, ad un quadro economico complessivo dell'intervento.

3.4 Progetto definitivo

Il progetto definitivo deve essere composto almeno dai documenti previsti all'art. 25 del Regolamento e riportati nel seguito:

- relazione descrittiva (per i contenuti vedi art. 26 del Regolamento);
- relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica (art. 27);
- relazioni tecniche specialistiche (art. 28);
- rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici (art. 30);
- studio di impatto ambientale ove previsto ovvero studio di fattibilità ambientale (art. 29);
- calcoli preliminari delle strutture e degli impianti (art. 31);
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (art. 32);
- piano particellare di esproprio (art. 33);
- computo metrico estimativo (art. 34);
- quadro economico (art. 34 e 17).

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti.

Le verifiche riguardano gli aspetti elencati all'art. 47 del Regolamento, naturalmente adattati ed interpretati per il livello progettuale in questione; in caso di appalto integrato le verifiche dovranno essere tali da supportare il Responsabile del Procedimento nella validazione del progetto.

Si riportano quindi nel seguito gli elementi di verifica dell'art. 47 con l'indicazione dei criteri di esecuzione per il progetto definitivo:

lettera a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle relative responsabilità.

Il controllo previsto è meramente formale e si deve limitare alla verifica dell'esistenza della sottoscrizione dei documenti. La verifica tende ad accertare che esistano i presupposti formali per l'attribuzione delle responsabilità al soggetto in fase di affidamento dell'incarico da parte della stazione appaltante;

lettera b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;

La verifica si limita ad accertare l'esistenza di tutta la documentazione predisposta e redatta nelle fase precedente di progetto preliminare. Tale verifica rimane in carico al Responsabile del Procedimento, soprattutto per gli aspetti di tipo amministrativo e di finanziamento (p. es. approvazione del progetto preliminare, indicazione mezzi finanziari stanziati, trasmissione all'osservatorio, etc..);

lettera c) l'esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali. La verifica deve entrare nel merito del contenuto delle relazioni indicate, valutandone la adeguatezza, completezza ed esaustività delle informazioni, tale da permettere corrette scelte progettuali;

lettera d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento.

Il controllo di completezza e chiarezza deve riguardare l'eshaustività, la comunicabilità, la coerenza delle informazioni contenute nella documentazione di progetto. Per l'affidabilità, gli aspetti da controllare sono relativi alla validità o corrispondenza dei dati, delle fonti, e dei metodi di verifica. Per questo tipo di verifica si possono utilizzare "metodi a campione". Il controllo può prevedere anche l'indicazione della presenza di eventuali norme tecniche che possono costituire un utile riferimento per il progetto ove non indicate negli elaborati progettuali. Il piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 35 – f) del Regolamento, eventualmente presente in forma non completa, non costituisce comunque oggetto di verifica a livello di definitivo;

lettera e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dei criteri adottati

Il controllo deve entrare nel merito dei contenuti dei documenti richiamati e verificare la definizione e il dimensionamento preliminare delle strutture e degli impianti. Saranno verificate ad esempio le analisi dei carichi, l'eventuale classificazione in zona sismica, la correttezza dei criteri adottati per il calcolo, gli schemi funzionali degli impianti;

lettera f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari.

Il controllo deve analizzare, la stima sommaria dell'intervento per valutare la congruenza delle quantità riportate, dei costi previsti per le opere e per le prestazioni secondo quanto stabilito nel progetto. È importante valutare i criteri di misurazione delle quantità e di costruzione dei prezzi; l'elenco prezzi di riferimento deve essere quello indicato od accettato dalla stazione appaltante e dalla normativa. È anche da verificare che, ove esistente una suddivisione dei lavori in parte a corpo e in parte a misura, tale suddivisione rispecchi i criteri stabiliti dalla stazione appaltante. Nel computo metrico devono anche essere inclusi i costi di quelle misure, previste nel progetto, atte a evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere. Se la stima sommaria dell'intervento è effettuata da progettisti esterni alla stazione appaltante con programmi di gestione informatizzata, deve esistere evidenza dell'accettazione di tali programmi di calcolo da parte della stazione appaltante. I controlli numerici oggetto di questa verifica saranno effettuati con "metodo a campione";

lettera g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione. La verifica deve accertare che le indicazioni contenute nella relazione descrittiva circa gli aspetti di funzionalità ed economia di gestione dell'opera siano conformi a quanto stabilito dalla stazione appaltante;

lettera h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte. La verifica deve accertare che le indicazioni contenute nello studio di impatto ambientale siano conformi alla normativa vigente e alle norme tecniche che disciplinano la materia, e comunque che i risultati siano congruenti con le stime economiche dell'intervento;

lettera i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto.

Si tratta di un controllo solo formale per accertare che esistano le dichiarazioni richieste. La verifica che siano state rispettate le norme tecniche applicabili o le disposizioni legislative viene effettuata nell'analisi di adeguatezza degli elaborati progettuali di cui alla lettera d);

lettera l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto.

Questi controlli sono da intendersi finalizzati, anziché alla cantierabilità del progetto, alla conclusione di tutte le attività relative al progetto definitivo e necessarie per il passaggio alla fase esecutiva; essi rimangono, in gran parte, in carico al Responsabile del Procedimento poiché riguardano valutazioni che esulano dalla mera verifica progettuale e non sono effettuabili solo sulla base degli elaborati di progetto. Solamente il Responsabile del Procedimento ha la visibilità sullo stato di alcune approvazioni richieste dalla legge e da altre amministrazioni pubbliche interessate all'opera. L'OdI ha comunque facoltà, laddove lo ritiene opportuno, di chiedere al Responsabile del Procedimento l'evidenza di alcune autorizzazioni che possono avere rilevanza tecnica sullo sviluppo del progetto (es. approvazione Vigili del Fuoco, ASL, etc.). L'OdI deve verificare invece la completezza ed adeguatezza del piano particellare di esproprio;

lettera m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale di appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità. Queste verifiche sono da effettuarsi solo in caso di appalto integrato, nel qual caso si rimanda alle modalità indicate nell'art. 45 del Regolamento. In questo caso il capitolato deve prevedere anche clausole relative alla progettazione esecutiva, con indicazioni di tempi e delle modalità di controllo del rispetto delle prescrizioni del progetto definitivo;

3.5 Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo deve essere composto almeno dai documenti previsti all'art. 35 del Regolamento e, per comodità, riportati nel seguito:

- Relazione generale (per i contenuti vedi art. 36 del Regolamento);
- Relazioni specialistiche (art. 37);
- Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale (art. 38);
- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 39);
- Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 40);
- Piani di sicurezza e di coordinamento (art. 41);
- Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico (art. 44);
- Cronoprogramma (art. 42);
- Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (art. 43);
- Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
- Schema di contratto e capitolato speciale di appalto (art. 45).

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti.

Per l'esecuzione delle verifiche previste all'art. 47 comma 2 del Regolamento si devono tener presente i seguenti criteri:

lettera a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle relative responsabilità.

Il controllo previsto è meramente formale e si deve limitare alla verifica dell'esistenza della sottoscrizione dei documenti. La verifica tende ad accertare che esistano i presupposti formali per l'attribuzione delle responsabilità al soggetto in fase di affidamento dell'incarico da parte della stazione appaltante;

lettera b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento.

La verifica si limita ad accertare l'esistenza di tutta la documentazione predisposta e redatta nelle fasi precedenti (preliminare e definitivo). Tale verifica rimane in carico al Responsabile del Procedimento, soprattutto per gli aspetti di tipo amministrativo e di finanziamento.

Eventuali prescrizioni stabilite da organi tecnico-amministrativi (conferenza dei servizi, commissione edilizia, etc..) devono essere tenute presenti nello sviluppo del progetto esecutivo e verificate in sede di controllo;

lettera c) l'esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali. La verifica deve entrare nel merito del contenuto delle relazioni indicate, valutandone l'adeguatezza, completezza ed esaustività delle informazioni in relazione alle scelte progettuali;

lettera d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento. Il controllo di completezza e chiarezza deve riguardare l'eshaustività, la comunicabilità, la coerenza delle informazioni contenute nella documentazione di progetto. Per l'affidabilità, gli aspetti da controllare sono relativi alla validità o corrispondenza dei dati, delle fonti, e dei metodi di verifica. Per questo tipo di verifica si possono utilizzare "metodi a campione". Il controllo può prevedere anche l'indicazione della presenza di eventuali norme tecniche che possono costituire un utile riferimento per il progetto ove non indicate negli elaborati progettuali. Per quanto riguarda il piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 35 – f) del Regolamento, la verifica deve prendere in esame gli aspetti che possono avere un impatto diretto o indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera;

lettera e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dei criteri adottati. Il controllo deve entrare nel merito dei contenuti dei documenti richiamati e verificare, oltre ai criteri adottati, anche la definizione e il dimensionamento delle strutture e degli impianti. Per questo tipo di verifica si possono utilizzare "metodi a campione". Nel controllo bisogna anche tenere in debita considerazione la riduzione dei difetti che possono pregiudicare la durabilità dell'opera, perché essa possa mantenere la propria funzionalità per il tempo stabilito, nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

lettera f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari.

Il controllo deve analizzare, con metodo a campione, il computo metrico-estimativo per valutare la congruenza delle quantità riportate, dei costi previsti per le opere e per le prestazioni secondo quanto stabilito nel progetto. È importante valutare i criteri di misurazione delle quantità e di costruzione dei prezzi; l'elenco prezzi di riferimento deve essere quello indicato od accettato dalla stazione appaltante. È anche da verificare che, ove esistente una suddivisione dei lavori in parte a corpo e in parte a misura, tale suddivisione rispecchi i criteri stabiliti dalla stazione appaltante. Nel computo metrico devono anche essere inclusi i costi di quelle misure, previste nel progetto, atte a evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere;

lettera g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione. La verifica deve accertare che le indicazioni contenute nel piano di manutenzione dell'opera siano conformi a quanto stabilito dalla stazione appaltante, in particolare per quanto riguarda le modalità di uso e manutenzione, la periodicità dei controlli, la tipologia di interventi per prolungare il ciclo di vita utile dell'opera;

lettera h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte. Il controllo deve limitarsi ad una verifica formale della sussistenza o meno dell'obbligo della presentazione dello studio di impatto ambientale, il quale, ove esistente, deve essere considerato un dato di ingresso da tenere in conto nella progettazione esecutiva e nelle relative verifiche;

lettera i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto. Si tratta di un controllo solo formale per accertare che esistano le dichiarazioni richieste. La verifica che siano state rispettate le norme tecniche applicabili o le disposizioni legislative viene effettuata nell'analisi di adeguatezza degli elaborati progettuali di cui alla lettera d);

lettera l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto. Questi controlli rimangono in carico al Responsabile del Procedimento poiché riguardano valutazioni che esulano dalla mera verifica progettuale e non sono effettuabili solo sulla base degli elaborati di progetto. Solamente il Responsabile del Procedimento ha la visibilità sullo stato di alcune approvazioni richieste dalla legge e da altre amministrazioni pubbliche interessate all'opera. L'Odl ha comunque facoltà, laddove lo ritiene opportuno, di chiedere al Responsabile del Procedimento l'evidenza di alcune autorizzazioni che possono avere rilevanza tecnica sullo sviluppo del progetto (es. approvazione Vigili del Fuoco, ASL, etc.);

lettera m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale di appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità. Lo schema di contratto, poiché è destinato a regolare i rapporti tra stazione appaltante e impresa, contiene elementi che esulano da una verifica tecnica di progetto, ma rientrano in una sfera amministrativo-contrattualistica che spesso fa riferimento a consuetudini della stazione appaltante; di conseguenza le verifiche rimangono in capo al Responsabile del Procedimento. L'Odl deve invece verificare il contenuto del capitolato speciale di appalto perché sia completo e rispondente a quanto previsto dall'art. 45 del Regolamento. È importante che, oltre a contenere tutti gli elementi per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'intervento, siano presenti tutte quelle descrizioni integrative di progetto che possono meglio specificare gli aspetti non chiaramente deducibili dagli elaborati grafici, soprattutto ai fini di una precisa quantificazione economica e prestazionale. Nei casi di interventi complessi di cui all'art. 2 comma 1 lettera h) del Regolamento, la verifica deve anche comprendere che le lavorazioni siano suddivise correttamente nelle tre classi di importanza stabilite e che nel capitolato sia prevista, da parte dell'aggiudicatario, la redazione di un piano qualità per la fase di realizzazione; sarebbe anche utile che ci fossero delle indicazioni su come redigere il piano qualità e sui contenuti che in esso devono essere presenti.

4 Metodi di verifica

La verifica di regola deve essere svolta sull'intera documentazione di progetto.

In alcuni casi, dove previsto nelle modalità di verifica di cui al punto 3, si possono utilizzare "metodi a campione", laddove sono applicabili i seguenti criteri:

- Elevata ripetitività di elementi progettuali;
- Esistenza di evidenza oggettiva di casi analoghi già verificati, mediante paragone e comparazione con essi, sulla base dell'esperienza.

Il metodo a campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticità.